



I MANUALI DELLA PRIVACY

Stefano Gorla e Chiara Ponti
Prefazione a cura di Michele Iaselli



PRIVACY UE: IL VECCHIO E IL NUOVO

Confronto tra D.Lgs 196/2003
"Codice Privacy" e Regolamento
Europeo 2016/679 "GDPR"

Privacy UE: il vecchio e il nuovo

Di Stefano Gorla e Chiara Ponti
Prefazione a cura di Michele Iaselli

Editore

ITER Srl – Milano
Via A. Sacchini, 20
20131 Milano (MI)
www.iter.it

Con il patrocinio di ANDIP - Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy

ISBN 978-88-903419-4-6

Stampa

Digital Book s.r.l.
Via Karl Marx, 9
06012 Cerbara - Città di Castello (PG)

Prima edizione febbraio 2018

Copyright ITER Srl (www.iter.it)

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma delle convenzioni internazionali. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici o altri, senza l'autorizzazione scritta dell'editore. Tutti i marchi citati sono registrati dai rispettivi proprietari. Gli eventuali testi delle normative e di altri documenti riportati nel libro hanno solo finalità indicativa e non hanno alcun valore ufficiale. Gli unici testi ufficiali delle normative sono quelli riportati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e Gazzetta ufficiale dell'Unione europea che prevalgono in caso di discordanza.

Privacy UE: il vecchio e il nuovo

**Confronto tra D.Lgs 196/2003 “Codice Privacy”
e Regolamento Europeo 2016/679 “GDPR”**

Indice

1. Prefazione (Michele Iaselli)	7
2. Introduzione (Stefano Gorla)	10
3. Confronto tra D.Lgs 196/2003 “Codice Privacy” e Regolamento Europeo 2016/679 “GDPR” (Chiara Ponti)	20
Perché questo testo?.....	20
Oggetto e finalità	22
Ambito di applicazione	27
Definizioni	34
Principi	52
Trattamento	57
Consenso	64
Trattamento senza consenso	66
Trattamento di “categorie particolari”	70
Informativa	73
Diritti dell’interessato	80
Esercizio dei diritti	92
Modalità	93
Riscontro	94
Profilazione	96
Limitazioni	97
Privacy by design e Privacy by default	99
Soggetti.....	102
Adempimenti.....	110
Sicurezza.....	112
Notificazioni.....	118
Modalità di notifica	123
Obblighi di comunicazione	124
Autorizzazioni	125
Analisi dei rischi	127
Differenze	130

Figure	133
Codici di deontologia e di buona condotta	137
Certificazione	143
Trasferimento di dati all'estero	147
Autorità di controllo	166
One Stop Shop o Sportello Unico	189
Comitato Europeo per la Protezione dei Dati	206
Tutela	213
Danno e risarcimento	225
Violazioni - illeciti penali	226
Apparato sanzionatorio	231
Specifici settori	237
Attuazione	247
Disposizioni finali	250
Entrata in vigore ed applicazione	253
Gli autori	255

1. Prefazione (Michele Iaselli)

La necessità di emanare un Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali nasce dalla continua evoluzione degli stessi concetti di privacy e protezione dei dati personali e quindi della relativa tutela dovuta principalmente alla diffusione del progresso tecnologico.

Originariamente la Direttiva 95/46/CE, pietra angolare nell'impianto della vigente normativa dell'UE in materia di protezione dei dati personali, è stata adottata nel 1995 con due obiettivi: salvaguardare il diritto fondamentale alla protezione dei dati e garantire la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri.

Successivamente incalzanti sviluppi tecnologici hanno allontanato le frontiere della protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati è aumentata in modo vertiginoso.

La tecnologia attuale consente alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività e, sempre più spesso, gli stessi privati rendono pubbliche sulla rete mondiale informazioni personali che li riguardano. Le nuove tecnologie non hanno trasformato solo l'economia, ma anche le relazioni sociali.

Di conseguenza, pur rimanendo valido in termini di obiettivi e principi, il quadro giuridico attuale non ha impedito la frammentazione delle modalità di applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell'Unione, né ha eliminato l'incertezza giuridica e la diffusa percezione nel pubblico che le operazioni on line comportino notevoli rischi.

È diventato, quindi, necessario instaurare un quadro giuridico più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione che, affiancato da efficaci misure di attuazione, consentirà lo sviluppo dell'economia digitale nel mercato interno, garantirà alle persone fisiche il controllo dei loro dati personali e rafforzerà la certezza giuridica e operativa per i soggetti economici e le autorità pubbliche.

L'integrazione economica e sociale conseguente al funzionamento del mercato interno ha portato a un considerevole aumento dei flussi transfrontalieri e quindi anche dei dati scambiati, in tutta l'Unione,

tra attori pubblici e privati, comprese persone fisiche, associazioni e imprese. Il diritto dell'Unione impone alle autorità nazionali degli Stati membri di cooperare e scambiarsi dati personali per essere in grado di svolgere le rispettive funzioni o eseguire compiti per conto di un'autorità di un altro Stato membro.

Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione non sia limitata né vietata per motivi attinenti alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Per tener conto della specifica situazione delle micro, piccole e medie imprese, lo stesso Regolamento prevede una serie di deroghe. Inoltre, le istituzioni e gli organi dell'Unione, gli Stati membri e le loro autorità di controllo sono invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell'applicare il Regolamento.

Ma il testo del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali ribadisce anche alcuni concetti fondamentali che sono alla base della stessa Direttiva 95/46/CE e per quanto ci riguarda del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Si parte, difatti, dalla fondamentale premessa che la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

I principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali devono rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla nazionalità o dalla residenza dell'interessato. Ciò dovrebbe contribuire alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di un'unione economica, al progresso economico e sociale, al rafforzamento e alla convergenza delle economie nel mercato interno e al benessere delle persone.

Altra importante premessa del Regolamento, condivisa con le precedenti normative, è che il trattamento dei dati personali deve essere al servizio dell'uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considera-

to alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ottemperanza al principio di proporzionalità (principio del pari grado). Il Regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sanciti dai trattati, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, così come la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Tra gli obiettivi fondamentali del Regolamento vi sono quelli di garantire certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese; offrire alle persone fisiche in tutti gli Stati membri il medesimo livello di azionabilità dei diritti; definire obblighi e responsabilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento ed assicurare un monitoraggio costante del trattamento dei dati personali, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri.

Lo scopo del presente libro è proprio quello di facilitare, innanzitutto, la lettura del regolamento n. 2016/679 e sottolineare gli aspetti comuni dello stesso regolamento con la preesistente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) attraverso un confronto continuo ed immediato che è in grado di porre in evidenza anche le sostanziali differenze che contraddistinguono il provvedimento comunitario.

2. Introduzione (Stefano Gorla)

La privacy ha radici molto profonde e lontane nel tempo. Per comprenderne l'evoluzione occorre partire dalla nascita e dall'affermarsi di tale diritto.

Già Aristotele faceva distinzione tra la sfera pubblica (annessa all'attività politica) e la sfera privata (annessa alla attività familiare).

In Europa, la privacy comincia ad assumere il significato moderno di diritto fondamentale della persona già alla fine del '700.

È riscontrabile l'affermazione netta di questo diritto individuale nelle parole che Lord Chatham, nel 1766, pronunciò nel Parlamento Inglese, in un dibattito sull'uso delle garanzie:

«...il più povero degli uomini può, nella sua casetta lanciare una sfida opponendosi a tutte le forze della corona. La casetta può essere fragile, il suo tetto può essere traballante, il vento può soffiare da tutte le parti, la tempesta può entrare e la pioggia può entrare, ma il re d'Inghilterra non può entrare; tutte le sue forze non osano attraversare la soglia di tale casetta in rovina».

(Storia della Privacy di M. Iaselli e S. Gorla ed. LexetArs).

Non esiste un'unica definizione che comprenda gli innumerevoli significati attribuiti all'espressione "diritto alla privacy".

La privacy è riconosciuta pienamente come diritto e potere, derivante da un atto di volontà. È una pretesa, legittima, che ogni individuo ha di decidere in che misura e con che modalità, vuole condividere una parte di sé con gli altri.

È diritto dell'individuo di controllare la diffusione dell'informazione circa se stesso.

I sempre più frequenti casi eclatanti di violazione della privacy riportati da giornali e televisione, il dibattito sulla legittimità o meno delle intercettazioni telefoniche e della videosorveglianza, nonché la discussione sui confini del cosiddetto "diritto di cronaca", hanno innalzato il livello di attenzione del cittadino medio rispetto alla problematica della riservatezza delle informazioni che riguardano la sua sfera privata.

Ciascuno di noi, come cittadino e come consumatore, ricevere

continuamente delle informative da parte dei soggetti che trattano dati personali che ci riguardano e spesso ci viene richiesto un consenso espresso per effettuare delle operazioni che, fino a poco tempo fa, non ci saremmo mai sognati di impedire a qualcuno di compiere.

La privacy si traduce spesso nella capacità di una persona di impedire che le informazioni che la riguardano diventino note ad altri qualora il soggetto non abbia volontariamente scelto di fornirle. Ma il termine privacy negli ultimi decenni ha subito un'evoluzione estensiva, arrivando a indicare il diritto al controllo sui propri dati personali.

Attenzione a non confondere privacy con educazione e riservatezza, attributi che già dovrebbero far parte del nostro DNA.

Ad esempio, quando ci rechiamo in banca, in un ufficio della Pubblica Amministrazione oppure in farmacia, troviamo una riga colorata per terra o un cartello che ci invita a non sorpassarlo per garantire la privacy della persona che ci precede.

Questa è solo una regola di buona educazione, di rispetto nei confronti della persona davanti a noi; non è Privacy. Chiediamoci invece come mai da quella filiale della banca i dati in nostro possesso vengono trasferiti in chiaro alla sede o a società terze (es. assicurazioni) senza che noi siamo stati informati. Questa è la tutela del dato personale.

Con un'espressione molto efficace è stato detto che “noi siamo le nostre informazioni”. Questo significa che la nostra identità è anche affidata al modo in cui le informazioni che ci riguardano sono raccolte, utilizzate, collegate e divulgate dagli altri.

Nessuno deve essere soggetto ad arbitrarie interferenze nella sua vita privata familiare, privacy, domicilio o corrispondenza, né ad aggressioni al suo onore o alla sua reputazione.

Ognuno ha il diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o aggressioni.

In Europa uno dei pilastri normativi è rappresentato dagli articoli 7 e 8 della **Convenzione per la Protezione dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali** sottoscritta a Roma nel 1950 e richiamati tra i principi fondamentali della Costituzione italiana. Qui sotto evidenza:

Articolo 7

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 8

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Costituzione Italiana

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

In seguito alla Convenzione alcune nazioni europee hanno cominciato a emanare, nel corso degli anni '70, provvedimenti legislativi che affrontano le problematiche informatiche e digitali.

Una tappa normativa fondamentale è la Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo relativa alla tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

...

3. Confronto tra D.Lgs 196/2003 “Codice Privacy” e Regolamento Europeo 2016/679 “GDPR” (Chiara Ponti)

Perché questo testo?

Si tratta di una stesura compilativa dei due testi normativi: D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 679/2016 - entrambi in vigore - posti a confronto, con l'aggiunta, per completezza, dei Considerando riconoscibili dall'apposto corsivo.

Ciò si è reso necessario alla luce della imponente evoluzione che la disciplina della protezione dei dati personali ha avuto grazie all'introduzione del Regolamento Europeo c.d. GDPR apportando importanti e significative novità.

Per una maggiore comprensione ed utilità di questo laborioso raffronto, si è ritenuto opportuno suddividere l'articolato per “tematiche” seguendo l'ordine di collocazione sistematica data dal Legislatore sia italiano (con riferimento al codice privacy) sia Europeo (con riferimento al GDPR). In questo modo la lettura consequenziale dei due testi normativi risulterà più agevole, snella ed intuitiva.

Le rubriche normative di ogni singolo articolo del Regolamento Europeo, per completezza, indicano il riferimento ai Considerando così come sono riportati al termine di alcuni paragrafi, ispirandosi al testo normativo emendato dall'Autorità Garante e disponibile sul sito della medesima.

Poste tali premesse di carattere illustrativo e metodologico, ciò che ha motivato la stesura di questo testo è l'assenza di un analogo lavoro. Non ci risulta infatti che sia già stata elaborata una sinossi di questo tipo: articolo per articolo. Dal punto di vista operativo, avere sottomano il raffronto tra “il vecchio ed il nuovo” (da cui deriva il titolo) si ritiene di fondamentale importanza oltretutto in considerazione del fatto che il Regolamento Europeo 679/2016, come noto, abroga la Direttiva 95/46/CE, ma non il D.Lgs. 196/2003. Quest'ul-

timo seppure emanato in recepimento alla predetta Direttiva, resta pertanto in vigore, nei limiti di cui, sulla base della Legge di delegazione europea L 25 ottobre 2017 n. 163, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017 n. 259, il Governo italiano interverrà, nel corso di questi sei mesi, sul codice 196/2003.

Nel merito dovrà essere previsto, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi ed integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalità stabilite dal Regolamento Europeo, nonché adeguare il sistema sanzionatorio ed amministrativo vigente con previsione di sanzioni penali ed amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, esattamente come richiesto dal GDPR.

In applicazione di ciò, recentemente, con la Legge 20 novembre 2017, n. 167, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 277 del 27.11.2017, è stato modificato l'art. 29 del D. Lgs. 196/2003, come già riportato nel corpo del testo sinottico qui elaborato, a cui si rinvia.

In attesa di scoprire ulteriori modifiche, non resta che monitorare, in maniera continuativa, l'eventuale elaborazione normativa propedeutica all'adeguamento al GDPR in applicazione, senza proroghe o deroghe, dal 25 maggio 2018.

Oggetto e finalità

D.LGS. 196/2003 CODICE PRIVACY

Articolo 1. Diritto alla protezione dei dati personali

1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

Articolo 2. Finalità

1. Il presente testo unico, di seguito denominato “codice”, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

CONSIDERANDO

(1) La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e l’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

(2) I principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali dovrebbero rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla loro nazionalità o dalla loro residenza.

Il presente regolamento è inteso a contribuire alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di un'unione economica, al progresso economico e sociale, al rafforzamento e alla convergenza delle economie nel mercato interno e al benessere delle persone fisiche.

(3) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha come obiettivo di armonizzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche rispetto alle attività di trattamento dei dati e assicurare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri.

(4) Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica.

(5) L'integrazione economica e sociale conseguente al funzionamento del mercato interno ha condotto a un considerevole aumento dei flussi transfrontalieri di dati personali e quindi anche dei dati personali scambiati, in tutta l'Unione, tra attori pubblici e privati, comprese persone fisiche, associazioni e imprese. Il diritto dell'Unione impone alle autorità nazionali degli Stati membri di cooperare e scambiarsi dati personali per essere in grado di svolgere le rispettive funzioni o eseguire compiti per conto di un'autorità di un altro Stato membro.

(6) La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale

informazioni personali che li riguardano. La tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali.

(7) Tale evoluzione richiede un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data l'importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno. È opportuno che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che li riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche.

(8) Ove il presente regolamento preveda specificazioni o limitazioni delle sue norme ad opera del diritto degli Stati membri, gli Stati membri possono, nella misura necessaria per la coerenza e per rendere le disposizioni nazionali comprensibili alle persone cui si applicano, integrare elementi del presente regolamento nel proprio diritto nazionale.

(9) Sebbene i suoi obiettivi e principi rimangano tuttora validi, la direttiva 95/46/CE non ha impedito la frammentazione dell'applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell'Unione, né ha eliminato l'incertezza giuridica o la percezione, largamente diffusa nel pubblico, che in particolare le operazioni online comportino rischi per la protezione delle persone fisiche. La compresenza di diversi livelli di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, con riguardo al trattamento di tali dati negli Stati membri può ostacolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione. Tali differenze possono pertanto costituire un freno all'esercizio delle attività economiche su scala dell'Unione, falsare la concorrenza e impedire alle autorità nazionali di adempiere agli obblighi loro derivanti dal diritto dell'Unione. Tale divario creatosi nei livelli di protezione è dovuto alle divergenze nell'attuare e applicare la direttiva 95/46/CE.

(10) Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, il livello di protezione dei diritti

e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri. È opportuno assicurare un'applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l'Unione. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali al fine di specificare ulteriormente l'applicazione delle norme del presente regolamento. In combinato disposto con la legislazione generale e orizzontale in materia di protezione dei dati che attua la direttiva 95/46/CE gli Stati membri dispongono di varie leggi settoriali in settori che richiedono disposizioni più specifiche. Il presente regolamento prevede anche un margine di manovra degli Stati membri per precisarne le norme, anche con riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali («dati sensibili»). In tal senso, il presente regolamento non esclude che il diritto degli Stati membri stabilisca le condizioni per specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggiore precisione le condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito.

(11) *Un'efficace protezione dei dati personali in tutta l'Unione presuppone il rafforzamento e la disciplina dettagliata dei diritti degli interessati e degli obblighi di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati personali, nonché poteri equivalenti per controllare e assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati personali e sanzioni equivalenti per le violazioni negli Stati membri.*

(12) *L'articolo 16, paragrafo 2, TFUE conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.*

(13) *Per assicurare un livello coerente di protezione delle persone fisiche in tutta l'Unione e prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati personali nel mercato interno, è necessario un regolamento che garantisca certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese, offra*

alle persone fisiche in tutti gli Stati membri il medesimo livello di diritti azionabili e di obblighi e responsabilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento e assicuri un monitoraggio coerente del trattamento dei dati personali, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri. Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione non sia limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Per tener conto della specifica situazione delle micro, piccole e medie imprese, il presente regolamento prevede una deroga per le organizzazioni che hanno meno di 250 dipendenti per quanto riguarda la conservazione delle registrazioni. Inoltre, le istituzioni e gli organi dell'Unione e gli Stati membri e le loro autorità di controllo sono invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell'applicare il presente regolamento. La nozione di micro, piccola e media impresa dovrebbe ispirarsi all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

(14) È opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento si applichi alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali. Il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto.

(170) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un livello equivalente di tutela delle persone fisiche e la libera circolazione dei dati personali nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(172) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato

conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 7 marzo 2012.

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 GDPR

Articolo 1. Oggetto e finalità (C1-14, C170, C172)

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. 3. La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Ambito di applicazione

D.LGS. 196/2003 CODICE PRIVACY

Articolo 5. Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.

2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito

...

articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo («responsabilizzazione»). (C74)

PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY

Articolo 24. Responsabilità del Titolare del trattamento V. oltre

Trattamento

D.LGS. 196/2003 CODICE PRIVACY

Articolo 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

CONSIDERANDO

(40) Perché sia lecito, il trattamento di dati personali dovrebbe fondarsi sul consenso dell'interessato o su altra base legittima prevista per legge dal presente regolamento o dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento, tenuto conto della necessità di ottemperare all'obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto o della necessità di esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

(44) Il trattamento dovrebbe essere considerato lecito se è necessario nell'ambito di un contratto o ai fini della conclusione di un contratto.

(45) È opportuno che il trattamento effettuato in conformità a un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto o necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri sia basato sul diritto dell'Unione o di uno Stato membro. Il presente regolamento non impone che vi sia un atto legislativo specifico per ogni singolo trattamento. Un atto legislativo può essere sufficiente come base per più trattamenti effettuati conformemente a un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento o se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o degli Stati membri stabilire la finalità del trattamento. Inoltre, tale atto legislativo potrebbe precisare le condizioni generali del presente regolamento che presiedono alla liceità del trattamento dei dati personali, prevedere le specificazioni per stabilire il titolare del trattamento, il tipo di dati personali oggetto del trattamento, gli interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le limitazioni della finalità, il periodo di conservazione e altre misure per garantire un trattamento lecito e corretto. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o degli Stati membri stabilire se

il titolare del trattamento che esegue un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri debba essere una pubblica autorità o altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico o, qualora sia nel pubblico interesse, anche per finalità inerenti alla salute, quali la sanità pubblica e la protezione sociale e la gestione dei servizi di assistenza sanitaria, di diritto privato, quale un'associazione professionale.

(46) *Il trattamento di dati personali dovrebbe essere altresì considerato lecito quando è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell'interessato o di un'altra persona fisica. Il trattamento di dati personali sull'interesse vitale di un'altra persona fisica dovrebbe avere luogo in principio unicamente quando il trattamento non può essere manifestamente fondato su un'altra base giuridica. Alcuni tipi di trattamento dei dati personali possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali dell'interessato, per esempio se il trattamento è necessario a fini umanitari, tra l'altro per tenere sotto controllo l'evoluzione di epidemie e la loro diffusione o in casi di emergenze umanitarie, in particolare in casi di catastrofi di origine naturale e umana.*

(47) *I legittimi interessi di un titolare del trattamento, compresi quelli di un titolare del trattamento a cui i dati personali possono essere comunicati, o di terzi possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento. Ad esempio, potrebbero sussistere tali legittimi interessi quando esista una relazione pertinente e appropriata tra l'interessato e il titolare del trattamento, ad esempio quando l'interessato è un cliente o è alle dipendenze del titolare del trattamento. In ogni caso, l'esistenza di legittimi interessi richiede un'attenta valutazione anche in merito all'eventualità che l'interessato, al momento e nell'ambito della raccolta dei dati personali, possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine. Gli interessi e i diritti fondamentali dell'interessato potrebbero in particolare prevalere sugli interessi del titolare del trattamento qualora i dati personali siano trattati in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati personali. Posto che*

spetta al legislatore prevedere per legge la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a trattare i dati personali, la base giuridica per un legittimo interesse del titolare del trattamento non dovrebbe valere per il trattamento effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti. Costituisce parimenti legittimo interesse del titolare del trattamento interessato trattare dati personali strettamente necessari a fini di prevenzione delle frodi. Può essere considerato legittimo interesse trattare dati personali per finalità di marketing diretto.

(48) I titolari del trattamento facenti parte di un gruppo imprenditoriale o di enti collegati a un organismo centrale possono avere un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del gruppo imprenditoriale a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti. Sono fatti salvi i principi generali per il trasferimento di dati personali, all'interno di un gruppo imprenditoriale, verso un'impresa situata in un paese terzo.

(49) Costituisce legittimo interesse del titolare del trattamento interessato trattare dati personali relativi al traffico, in misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi impreveduti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti o resi accessibili tramite tali reti e sistemi da autorità pubbliche, organismi di intervento in caso di emergenza informatica (CERT), gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica e fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza. Ciò potrebbe, ad esempio, includere misure atte a impedire l'accesso non autorizzato a reti di comunicazioni elettroniche e la diffusione di codici maligni, e a porre termine agli attacchi da «blocco di servizio» e ai danni ai sistemi informatici e di comunicazione elettronica.

(50) Il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti. In tal caso non è richiesta alcuna base giuridica separata oltre a quella che ha consentito la raccol-

ta dei dati personali. Se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può stabilire e precisare le finalità e i compiti per i quali l'ulteriore trattamento è considerato lecito e compatibile. L'ulteriore trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici dovrebbe essere considerato un trattamento lecito e compatibile. La base giuridica fornita dal diritto dell'Unione o degli Stati membri per il trattamento dei dati personali può anche costituire una base giuridica per l'ulteriore trattamento. Per accertare se la finalità di un ulteriore trattamento sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento dovrebbe, dopo aver soddisfatto tutti i requisiti per la liceità del trattamento originario, tener conto tra l'altro di ogni nesso tra tali finalità e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto, del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare le ragionevoli aspettative dell'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento con riguardo al loro ulteriore utilizzo; della natura dei dati personali; delle conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati; e dell'esistenza di garanzie adeguate sia nel trattamento originario sia nell'ulteriore trattamento previsto. Ove l'interessato abbia prestato il suo consenso o il trattamento si basi sul diritto dell'Unione o degli Stati membri che costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare, in particolare, importanti obiettivi di interesse pubblico generale, il titolare del trattamento dovrebbe poter sottoporre i dati personali a ulteriore trattamento a prescindere dalla compatibilità delle finalità. In ogni caso, dovrebbe essere garantita l'applicazione dei principi stabiliti dal presente regolamento, in particolare l'obbligo di informare l'interessato di tali altre finalità e dei suoi diritti, compreso il diritto di opporsi. L'indicazione da parte del titolare del trattamento di possibili reati o minacce alla sicurezza pubblica e la trasmissione dei dati personali pertinenti a un'autorità competente in singoli casi o in più casi riguardanti lo stesso reato o la stessa minaccia alla sicurezza pubblica dovrebbero essere considerate nell'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento. Tuttavia, tale trasmissione nell'interesse

legittimo del titolare del trattamento o l'ulteriore trattamento dei dati personali dovrebbero essere vietati se il trattamento non è compatibile con un obbligo vincolante di segretezza, di natura giuridica, professionale o di altro genere.

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 GDPR

Articolo 6. Liceità del trattamento

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (C40)

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; (C42, C43)

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; (C44)

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; (C45)

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; (C46)

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (C45, C46)

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti. (C47-C50)

2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situa-

zioni di trattamento di cui al capo IX. (C8, C10,C41, C45, C51)

3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:(C8, C10,C41, C45, C51)

a) dal diritto dell'Unione;

o b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.

4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro: (C50)

a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;

b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;

c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate

categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;

d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;

e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

Consenso

D.LGS. 196/2003 CODICE PRIVACY

Articolo 23. Consenso

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.

4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 GDPR

Articolo 7. Condizioni per il consenso (C42, C43)

1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

...

Gli autori

Stefano Gorla, classe 1962, milanese doc, si è laureato in fisica nucleare presso l'Università di Padova. Ha insegnato per alcuni anni Matematica e Fisica. Dopo un percorso che è passato dalla ricerca alla qualità si è occupato delle tematiche Privacy dal 2003. Attualmente è consulente Privacy e Sicurezza dei Dati in vari settori. È DPO certificato (DPO 001 FAC Certifica). Ha ricoperto il ruolo di responsabile della BU Privacy di una società di servizi e il ruolo di Referente Privacy (DPO) c/o un grosso gruppo multinazionale del settore Automotive. Formatore in ambito Privacy e Sicurezza dei dati. Delegato regionale per la Lombardia di ANDIP (Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy), Socio/consulente A.N.P.S Associazione Nazionale Polizia di Stato, Socio/consulente A.N.F.I Associazione Nazionale Finanziari, Socio/consulente per A.N.P.I Associazione Nazionale Poliziotti Italiani. È autore di varie pubblicazioni sul tema su riviste specializzate e autore di libri di privacy.

Michele Iaselli è avvocato, docente a contratto di Informatica giuridica presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli" e collaboratore della cattedra di Logica e Informatica giuridica presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Specializzato presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II in Tecniche e metodologie informatiche giuridiche. Presidente dell'Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy- ANDIP. Vicedirigente del Ministero della Difesa. Relatore di numerosi convegni, ha pubblicato diverse monografie e contribuito a opere collettanee in materia di informatica giuridica e diritto dell'informatica con le principali case editrici.

Chiara Ponti è avvocato. Laureata, nell'aprile del 2005, presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino. Diplomata, nel luglio del 2007, presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali Bruno Caccia e Fulvio Croce. Ha superato l'esame di abilitazione per la professione forense e, dall'anno 2009, è iscritta nell'albo degli Avvocati di Torino. Ha conseguito, nel marzo del 2014, il Ma-

ster di II Livello della Pubblica Amministrazione, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino. Ha superato, nell'anno 2017, la prova finale del Corso di Perfezionamento in "Diritto della protezione dei dati personali per la formazione del Data Protection Officer" – presso il medesimo Dipartimento. Attualmente svolge attività di consulenza legale e formazione nel settore della Privacy, nel nord Italia. Autrice di numerose pubblicazioni giuridiche con Case Editrici specializzate.

L'editore: ITER

Dal 1989 ITER organizza eventi B2B su temi di forte impatto innovativo, come gestione documentale, privacy e cybersecurity, stampa 3D, biotecnologie e nanotecnologie. Non solo: realizza corsi di alta formazione professionale, pubblica manuali e libri specializzati ed è in grado di confezionare servizi personalizzati di promozione e di supporto alle vendite per imprese e professionisti.

www.iter.it - iter@iter.it

I manuali della Privacy:



GLI AUDIT PRIVACY SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO GDPR 2016/679

Stefano Gorla, Michele Iaselli, Giuseppe Tacconi
Prefazione a cura di *Gianluca De Vincentiis*

Anno 2017, 113 pagine



GDPR: NUOVA PRIVACY: LA CONFORMITÀ SU MISURA

Giancarlo Butti, Alberto Piamonte
Prefazione a cura di *Maria Roberta Perugini*

Anno 2016, 400 pagine